



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 04/05/2021

FATTO

In riferimento ad un contratto di finanziamento mediante cessione di quote di stipendio stipulato in data 16/10/2014 ed estinto anticipatamente al 30/11/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, in occasione della quale richiamava anche la sentenza Lexitor e alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, si rivolge all'Arbitro formulando la richiesta di rimborso nei confronti della convenuta di euro 969,53 quale danno per estinzione *ante* termine ex art. 39 del DPR 180/1950; in subordine ha chiesto euro 424,80 pro quota degli oneri non goduti (commissioni e premi); oltre interessi legali.

La domanda risarcitoria trae origine dalla asserita circostanza che il contratto oggetto di ricorso è stato stipulato in seguito all'anticipata estinzione di un contratto precedente in spregio dei termini prescritti dall'art. 39 del D.P.R. n. 180/1950.

L'intermediario, costituitosi, prioritariamente afferma che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile in quanto, nel propedeutico reclamo, la procura è stata presentata senza l'autenticazione della firma del ricorrente.

Nel merito, con riferimento all'asserita violazione di cui all'art. 39 del DPR 180/50, osserva come "la doglianza del ricorrente non risulti supportata da idonea documentazione atta a comprovare il mancato rispetto dei termini di cui alla citata disposizione" ed esclude la rimborsabilità della commissione intermediario attesa la sua natura "indicata in modo assolutamente trasparente al punto 3.1. del SECCI; nello specifico tale costo corrisponde esattamente ai "compensi fissi per attività di promozione e collocamento nella rete



distributiva” (pari ad € 864,00); la resistente segnala che dette commissioni non rientrano nella sua disponibilità in quanto sono state integralmente corrisposte all’agente/mediatore. Ritiene, pertanto, di non dover riconoscere alcun rimborso.

Conclude chiedendo di respingere il ricorso.

Il ricorrente, in sede di repliche, ha formulato generica contestazione alle deduzioni presentate dall’intermediario e ha insistito con le richieste formulate nel ricorso.

DIRITTO

La questione portata in ABF riguarda l’estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione di quote di retribuzione mensile: l’attore ha richiesto il totale ristoro di commissioni e spese per estinzione *ante termine* di precedente contratto – in subordine formula richiesta di rimborso *pro quota* della commissione non maturata, oltre accessori.

La parte resistente ha eccepito in via preliminare l’irricevibilità del ricorso, osservando che il reclamo è stato presentato in assenza di idonea procura, mancando l’autenticazione della firma di parte ricorrente.

L’eccezione preliminare deve essere disattesa. I Collegi territoriali infatti hanno in più occasioni affermato che il reclamo è atto stragiudiziale, non richiedendo, in quanto tale, l’autenticazione della procura alle liti quale requisito formale *ad substantiam; ex multis*, Collegio di Napoli, n. 25686/2019:

“... l’orientamento dei Collegi è tuttavia nel senso di affermare l’idoneità della procura atteso che, in ogni caso, l’indicazione del medesimo procuratore nel modulo di presentazione del ricorso all’ABF rende indubbia la sua riferibilità al procedimento. In particolare, Collegio di Torino, decisione n. 13662/19: Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per essere priva di autenticazione la sottoscrizione della procura in forza della quale è stato proposto il propedeutico reclamo. Il conferimento della procura al difensore con atto pubblico o scrittura privata autenticata è invero previsto dall’art. 83 c.p.c., ma per il caso di compimento da parte del difensore medesimo di atti processuali. Posto che il reclamo non è in alcun modo equiparabile all’atto introduttivo di un procedimento giudiziale, è evidente come la relativa procura si sottragga a tale regola. D’altronde lo stesso ricorso all’ABF, cui il reclamo è propedeutico, può essere sottoscritto direttamente dal cliente o presentato da un soggetto munito di procura, la quale può essere conferita anche nel ricorso utilizzando la relativa modulistica e senza alcuna necessità di autenticazione, coerentemente con la natura non giudiziale del procedimento”.

Tanto precisato osserva il Collegio che la domanda principale formulata dal ricorrente, tesa ad ottenere il risarcimento del danno per rinnovo *ante termine* della cessione del quinto, ex art. 39 DPR 180/50 non può trovare accoglimento in quanto è del tutto sfornita di prova. Ed è notorio che chi propone una domanda ha l’onere di fornire adeguato supporto probatorio ex art. 2697 c.c..

Venendo a questo punto alla domanda di retrocessione degli oneri non maturati, evidenzia il Collegio che il ricorrente ha chiesto la restituzione secondo il criterio proporzionale della commissione a favore dell’intermediario.

Il Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/2019) ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, debba avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, da questo punto di vista, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano a trovare applicazione gli orientamenti consolidati dell'ABF e, a tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Dalla documentazione depositata in atti la commissione bancaria risulta riferibile a costi fissi di istruttoria e collocamento, composti da: acquisizione documentale; informazioni commerciali; attività ex d.lgs. 231/07; costo attività analisi e delibera; notificazione degli atti; gestione del trattamento dei dati; archiviazione dati e documenti; compensi fissi di rete distributiva; Enasarco.

Alla luce degli orientamenti condivisi da tutti i Collegi ABF, la commissione in questione viene qualificata *recurring*, in ragione della opacità della relativa clausola.

In conclusione, il Collegio ritiene vada riconosciuto all'istante il diritto alla restituzione della quota non goduta della commissione intermediario, pari ad euro 424,80. Calcolo effettuato in misura proporzionale alla residua durata del prestito (864,00 : 120 x 59).

L'importo viene arrotondato dal Collegio ad euro 425,00, oltre interessi.

La domanda di rifusione delle spese di assistenza tecnica, la cui richiesta è fatta in reclamo ma non reiterata in ricorso, in ogni caso va disattesa visto il carattere seriale e ripetitivo della vertenza.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 425,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO